



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

n. 226/2025 del 12/11/2025

OGGETTO:

istituzione di provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale dal 13 novembre 2025 al 03 marzo 2026 in Piazza Rosselli e via San Francesco, per lavori edili.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, del C.d.S. "la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" e che "i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi";

Vista la domanda presentata all'Ufficio S.U.A.P. per via telematica dal Sig. RAPONI Massimo, amministratore di condominio dell'immobile ubicato in Piazza Rosselli 11, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in detta Piazza ed in via San Francesco, al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del condominio "Palazzo Sinibaldi" (pratica on-line n. 2478/2025 – P.G. n. 37990 del 21/10/2025);

Vista la planimetria allegata alla suddetta domanda, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti interventi, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26 e 27;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

degli enti locali”;

Visto il decreto del Dirigente ad Interim del Dipartimento Affari Generali, Avv. Mauro Sopranzetti, prot. gen. n. 34082 del 01.10.2024, con il quale sono state conferite al Comandante della Polizia Locale, Dott. Daniele Buscarini, deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001, tra le quali l'adozione di determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti al Settore Polizia Locale;

O R D I N A

l'istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale dal 13 novembre 2025 al 03 marzo 2026 in Piazza Rosselli e via San Francesco:

- **divieto di sosta e di fermata in piazza Rosselli, negli stalli di sosta che intralciano la realizzazione del cantiere e che sono indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento;**
- **restringimento della carreggiata e divieto di transito pedonale in via San Francesco, nel tratto compreso tra Piazza Rosselli ed il civico 1.**
- **limite massimo di velocità di 30 km/h, in via San Francesco, da Piazza Rosselli a via Malagranpa.**

L'impresa esecutrice dei lavori e/o depositi dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
- eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento, nel rispetto dei criteri di cui al D. M. 22.01.2019 ed in ogni altro disposto normativo inerente all'attuazione di cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;
- apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale, durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m., nel caso in cui non esista il marciapiede o quest'ultimo sia stato occupato dal cantiere; detto corridoio può consistere sia in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, sia in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- rimuovere o ad oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- garantire la completa fruibilità degli accessi alle proprietà laterali alla strada, ove esistenti;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo degli organi competenti;
- ripristinare immediatamente, al termine delle lavorazioni (qualora le stesse terminassero in anticipo sui tempi previsti) e comunque alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere e dunque:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le condizioni di sicurezza dello stesso;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata,
 - ✓ ripristinare la segnaletica stradale esistente ed in vigore prima dell'intervento (segnali verticali, orizzontali, luminosi e segnali ed attrezzature complementari),
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere.

Gli organi Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Resp. istruttoria
Ag. Marcucci Mauro

Osimo, 12/11/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Dott. Daniele Buscarini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

Il Responsabile del procedimento
Daniele Buscarini